



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 14/03/2025

**OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - CHIUSURA SPAZI PUBBLICI E PRIVATI
E SOSPENSIONE ATTIVITÀ PUBBLICHE E PRIVATE A FINI
PRECAUZIONALI CONSEGUENTI AD ALLERTA METEO DEL
CENTRO FUNZIONALE REGIONALE TOSCANO.**

IL SINDACO

PREMESSO che in data 14/03/2025, alle ore 11,00 il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un bollettino meteo di valutazione di criticità per Allerta codice **ROSSO** per i seguenti rischi: idraulico reticolo principale, su Valdelsa dalle ore 12:00 del 14 marzo alle ore 14,00 di sabato 15 marzo

DATO ATTO CHE:

è stato attivato il Centro Operativo Comunale con Ordinanza n. 34 del 14/03/2025;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, e s.m.i., avente ad oggetto “Codice della protezione civile”, con particolare riferimento:

- all’art. 6, comma 1, lettera e), secondo cui i sindaci, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, sono responsabili in materia di disciplina delle procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa e delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali di protezione civile;
- all’art. 7, che definisce le tipologie di eventi emergenziali di protezione civile;

VISTI:

- - Il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018, e s.m.i., avente ad oggetto “Codice della Protezione Civile”;
- - la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 - “Indirizzi per la predisposizione dei piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali”, ed in particolare, quanto previsto in relazione all’organizzazione della struttura di protezione civile a livello territoriale comunale;
- - la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, e s.m.i., avente ad oggetto “Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”;
- - il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, concernente l’organizzazione delle attività del sistema regionale di protezione civile in emergenza; -
- la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 395 del 07/04/2015, avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3 bis, della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/04/2004 – Sistema di Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”;
- L’art. 7 e l’art. 12 della Legge n. 1/2018 che per gli eventi emergenziali di protezione civile riconoscono il Sindaco come autorità locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso;

CONSIDERATO che occorre predisporre ulteriori misure preventive che garantiscano la pubblica incolumità prevenendo - per quanto possibile - condizioni di pericolo per la cittadinanza:

- a) Sospensione delle attività didattiche ed educative delle scuole di ogni ordine e grado dalle ore 14:15 della data odierna;
- b) Sospensione di tutti i servizi educativi per l’infanzia dalle ore 14:15 della data odierna;
- c) Chiusura di parchi e giardini pubblici;
- d) Chiusura dei Cimiteri Pubblici e privati
- e) Chiusura degli impianti sportivi sia pubblici che privati all’aperto o coperti
- f) Chiusura al pubblico di tutti i servizi museali pubblici e privati e bibliotecari
- g) Chiusura al pubblico di scuola di musica, danza e intrattenimento in generale;

VISTI:

- l’art. 54 della Legge sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della Legge 23 maggio 2008 n. 125;
- l’art. 3 comma 1 lettera “c” del Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

- l'art 12 comma 5 lettera "a" del Codice della Protezione Civile di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

VISTO il D. Lgs. 267/2000

ORDINA

1) La Sospensione:

a) delle attività didattiche ed educative delle scuole di ogni ordine e grado dalle ore 14:15 della data odierna;

b) di tutti i servizi educativi per l'infanzia dalle ore 14:15 della data odierna;

2) La Chiusura al pubblico

a) di parchi e giardini pubblici;

b) dei Cimiteri Pubblici e privati;

c) degli impianti sportivi sia pubblici che privati all'aperto o coperti

d) i tutti i servizi museali pubblici e privati e bibliotecari

e) Chiusura al pubblico di scuola di musica, danza e intrattenimento in generale;

3) Che il presente provvedimento venga notificato agli interessati e trasmesso:

- Alla Regione Toscana all'indirizzo PEC soup@regione.toscana.it e di darne telefonico al numero 055 32684, riportando nel messaggio di attivazione i riferimenti H24 (telefono, mail, etc) del Centro Operativo Comunale;
- Al CE.SI della Provincia di Siena, al numero reperibile 335 77 37 128,
- Al servizio AUSL Toscana Sud Est, all'indirizzo PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco agli indirizzi PEC com.salaop.siena@cert.vigilfuoco.it e com.siena@cert.vigilfuoco.it;
- Alla Prefettura UTG di Siena all'indirizzo PEC protocollo.prefsi@pec.interno.it.

4) Che la presente si intende revocata al cessare della permanenza del bollettino meteo di valutazione di criticità per Allerta codice **ROSSO**;

5) Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. n. 241/1990 smi, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. Competente ai

sensi della L. n. 1034/1971 smi, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza

Lì, 14/03/2025

IL SINDACO
MARRUCCI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)